



## CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 238

del 29/10/2012

### OGGETTO

**Conferma dell'affidamento alla Società MTM S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2013.**

L'anno duemiladodici, il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
MINUTO	Anna Carmela	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 109 del 29/03/2001 con la quale veniva costituita la Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.A. (nel seguito M.T.M. S.p.A.), per scissione di ramo d'azienda dalla Azienda Servizi Municipalizzati (all'epoca Azienda Speciale, oggi s.r.l.), finalizzata all'erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (in sigla TPL) nonché la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2003, con la quale si deliberava l'affidamento diretto dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (nel seguito TPL);
- Visto il contratto di servizio n. 7277 sottoscritto in data 23/09/2004, avente decorrenza 01/01/2004 e durata di 9 anni, che viene pertanto a scadere in data 31/12/2012;
- Rilevato che trovandoci in presenza di un servizio pubblico locale, la stessa AGCOM ha avuto modo di affermare che si definiscono servizi pubblici di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale così che pertanto la nozione di servizio pubblico si fonda su due elementi: la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti (universalità del servizio) e la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità (Cons. di Stato Sez. V, 12/10/2004 n. 6574);
- Considerato che ciò che caratterizza dunque il servizio pubblico è che esso si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell'amministrazione pubblica che possono essere realizzati direttamente o indirettamente attraverso l'attività di privati; in pratica per il suo tramite vengono soddisfatti bisogni di interesse generale con attività che di per sé sono di interesse pubblico a prescindere dalla qualificazione del soggetto cui tale attività va imputata (TAR LOMBARDIA 12/11/2009, n. 5021);
- Considerato altresì che la rilevanza economica deriva dalla possibilità del gestore di realizzare ricavi in grado di coprire i costi, a prescindere dalla circostanza che i primi siano frutto di sussidi pubblici;

Atteso :

che, seguendo la disciplina comunitaria, l'Ente Locale deve valutare se i servizi svolti possano essere affidati mediante procedura ad evidenza pubblica, ovvero se possano essere oggetto di liberalizzazione compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità dei servizi qualora siano realizzabili attraverso una gestione concorrenziale che consenta all'utente finale la libera scelta del gestore del servizio di riferimento;

che nel primo caso l'Ente Locale concedente individua, tramite procedura ad evidenza pubblica, il gestore del servizio il quale, attraverso il contratto di servizio, si obbliga a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza attraverso una regolamentazione stabilente metodo tariffario, livelli essenziali di servizio e forme di monitoraggio (concorrenza per il mercato). In tal modo si crea il diritto di esclusiva in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi in una zona determinata con esclusione di qualsiasi altro operatore di quel servizio pubblico in quella zona e per un tempo definito;

che invece nella liberalizzazione l'Ente Locale apre i mercati dei servizi a più operatori che competono sullo stesso mercato limitandosi la P.A. a rilasciare i necessari provvedimenti autorizzativi a favore di tutti i soggetti operanti sul mercato che ne avranno fatto richiesta, mediante

la sola verifica dei requisiti necessari, senza esercitare alcuna discrezionalità nella scelta degli stessi e, grazie alla libera competizione sul mercato, l'utente potrà scegliere tra varie offerte quella che riterrà più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo (concorrenza nel mercato);

che tuttavia quando si procede alla massima liberalizzazione in determinati servizi, questa non va conseguita a qualunque prezzo, dovendo essere approntate quelle regolamentazioni che si rendono necessarie quando il mercato non risulta in grado di funzionare adeguatamente, disponendo misure idonee a tutelare i clienti finali soprattutto quelli vulnerabili e garantendo dunque un elevato livello di tutela dei consumatori anche attraverso la previsione di eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi. Ad esempio per il trasporto pubblico, ove un operatore che considerasse il proprio interesse meramente commerciale non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni l'obbligo del servizio, vengono specificati obblighi di esercizio (regolarità del servizio, non discriminazione verso gli utenti) ed obblighi tariffari, applicandosi prezzi e condizioni stabiliti dalle autorità pubbliche prevedendo la concessione una compensazione a parziale copertura dei costi non recuperati attraverso le tariffe, da utilizzare effettivamente per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale;

Dato Atto che la più recente normativa in tema di servizi pubblici locali dettata dall' art. 4 D.L. 13/8/2011 convertito con modificazioni in Legge 14/9/2011 n. 148 come integrato dalla lettera b) comma 1 dell'art. 25 del D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito in Legge 24/3/2012 n. 27 "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea" è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del Giudice delle Leggi n. 199/2012 e che attualmente pertanto gli unici riferimenti restano quelli provenienti dalla normativa europea che consente l'affidamento in house a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico, svolgente la propria attività con l'Ente affidante il quale deve esercitare sulla società medesima un controllo analogo a quello assicurato sui propri uffici;

Vista infine la normativa nazionale intervenuta nel frattempo con i commi dal 13 al 16 dell'art. 34 del D.L. nr. 179/2012 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, stabilisce che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto;

Dato Atto altresì che l'art. 3 bis del D.L. nr. 138/2011 convertito con modificazioni nella legge nr. 148/2011, introdotto dall'art. 25 del D.L. nr.1/2012, convertito con modificazioni nella legge nr. 27/2012 ed integrato dal comma 16 del D.L. 179/2012 indica che le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di norma a dimensione non inferiore a quello del territorio provinciale, tali da consentire economie di scala e che la Regione Puglia con propria legge nr. 24/2012, per quanto riguarda la materia del trasporto locale, istituisce all'art. 23 ATO il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province assegnando ad essi ( art. 20) la " verifica della sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza del mercato tenendo conto della specificità dei diversi servizi di trasporto";

Preso Atto che tuttavia in questo momento storico, proprio le Province sono oggetto di riordino, territoriale e funzionale, a norma degli articoli 17 e 18 della legge 7/8/2012 nr. 135 di conversione, con modificazioni, del D.L. nr. 95/2012;

CONSIDERATO che attualmente nella Città di Molfetta ( 60.519 abitanti all'ultimo recente censimento della popolazione) il servizio di Trasporto Pubblico Locale, che si svolge su gomma, è assicurato in house dalla Società pubblica MTM SpA a capitale interamente di proprietà del Comune con contratto di servizio in scadenza al 31/12/2012, come sopra già richiamato;

PRESO ATTO che, stante ai dati a consuntivo per l'anno 2011, detto servizio si connota degli elementi di seguito indicati:

a) percorrenza annua: circa Km. 243.336;

b) articolazione: 4 (quattro) linee di cui una sette giorni su sette e tre, sei giorni su sette con esclusione delle domeniche e dei festivi infrasettimanali ed assenza completa di servizio, per

tutte le quattro linee, nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, con due corse scolastiche e, nel periodo estivo, dal 1° luglio al 31 agosto, otto corse giornaliere stagionali per il mare, pari a 100 chilometri al giorno circa per complessivi km. 5.741;

- c) risultanti economici desunti dall'ultimo bilancio della MTM S. p. A.: costo di produzione annuo di Euro 746.244 coperto fino ad Euro 125.479 da ricavi per biglietti ed abbonamenti e per la parte eccedente da contribuzioni "compensative" di Regione e Comune;

DATO ATTO che il servizio di trasporto pubblico locale, percepito dagli utenti come uno dei principali fattori di qualità urbana, si presta con difficoltà ad un processo di completa liberalizzazione in quanto la struttura e l'estensione del territorio comunale non rendono possibile agli utenti la scelta del singolo gestore, venendo a rischio alcune fasce orarie o periodi dell'anno per i quali assai probabilmente non si verificherebbe alcun interesse da parte di alcuno alla gestione, così che non possa che essere affidato se non con l'attribuzione di diritti di esclusiva, mediante gara o con affidamento in house a società propria;

RILEVATO che quella effettuata nel passato si è contraddistinta per una scelta determinata dall'esigenza di valorizzare costantemente la società MTM nel territorio cittadino, affermando così un modello gestionale che si estrinseca attraverso il riconoscimento del diritto di esclusiva risultato idoneo a garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi, anche al fine di mantenere le tariffe sufficientemente basse o calmierate e di consentire la conservazione anche di quelle corse, durante l'arco della giornata, non particolarmente remunerative sotto l'aspetto economico, ma di grande merito sotto l'aspetto sociale, consentendo a fasce deboli della popolazione (per età e/o per reddito) di raggiungere il locale ospedale, il cimitero per la visita ai propri cari, o i propri familiari domiciliati in altri quartieri, corse che, con operatori attenti esclusivamente al versante reddituale, correrebbero fortemente il rischio di una "iniqua" cancellazione;

Considerato, che nell'anno 2013 verrebbe comunque a scadenza la consiliatura comunale, per cui è corretto creare le condizioni ottimali affinché l'Amministrazione Comunale neo eletta possa adottare ogni possibile strategia per la futura erogazione del servizio di TPL (nuovo affidamento diretto novennale, pubblicazione di una gara per la scelta di un socio della M.T.M. S.p.A., pubblicazione di una gara per l'affidamento del servizio ad impresa privata, liberalizzazione), anche alla luce della futura evoluzione delle norme nazionali e regionali;

- Ritenuto, peraltro, di dover assicurare l'erogazione del servizio fino al perfezionamento degli atti che la futura Amministrazione adotterà ed all'avverarsi dei correlati effetti, come peraltro previsto anche dal contratto di servizio in essere;
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Economico – Finanziario – Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Confermare alla Società M.T.M. S.p.A. Molfetta, interamente di proprietà del Comune di Molfetta, l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale per l'anno 2013, mediante nuovo "contratto ponte" che, in prosecuzione del contratto di servizio in scadenza, e mantenendone i prezzi, i patti e le condizioni, garantisca l'erogazione del servizio nel corso del 2013, nelle more delle decisioni che l'Amministrazione neo eletta riterrà di adottare.

- 2) Incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario di perfezionare l'affidamento di che trattasi con propria determinazione che approvi anche il Contratto di Servizio, operando di concerto con il Dirigente del Settore Appalti e Contratti.
- 3) Disporre la pubblicazione della presente deliberazione oltre che all'Albo on line del Comune, anche sul proprio sito perché la stessa assolve alla funzione definita dalla disposizione contenuta all'interno del comma 13 del soprarichiamato art. 34 del D.L. nr.179/2012.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 21/11/2012 al 06/12/2012 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

*Copia conforme per uso amministrativo*

Dal Municipio 21/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Michele CAMERO

---

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267;**

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

-  
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);  
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Michele CAMERO

lì, \_\_\_\_\_

---

Per l'esecuzione  
Al Sig. Segretario generale  
Al Sig. Direttore di ragioneria  
Al Sig. \_\_\_\_\_  
All'URP